

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2033-B;

impegna il Governo

ad adottare future iniziative legislative finalizzate ad inserire, tra i siti da bonificare, ai sensi della legge n. 246 del 1998, anche le aree minerarie delle colline metallifere della Toscana e il sito di Colli-ferro.

9/2033-B/**3** Vigni, Iannuzzi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2033-B;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa affinché, nell'attuazione dell'articolo 22, l'attività di monitoraggio e censimento dei siti minerari ivi prevista sia finalizzata a predisporre eventuali azioni di bonifica e ripristino ambientale.

9/2033-B/**4** Raffaella Mariani, Abbon-danzieri.

La Camera,

in relazione al disegno di legge recante « disposizioni in materia ambientale » e dell'articolo 16 recante « provvidenze per le aree a rischio idrogeologico », considerato che a seguito della grande frana di Ancona verificatasi nel dicembre 1982, lo Stato ha disposto una serie di provvidenze a favore della regione Marche e del comune di Ancona allo scopo di risanare, previ studi e monitoraggi, il versante franoso.

Gli interventi di risanamento individuati, finanziati, appaltati ed in parte realizzati hanno riguardato la collina del quartiere di Posatora e il versante di Palombella verso il mare, ove insistono abitazioni ed infrastrutture viarie e ferroviarie. Visto che resta ancora da individuare gli interventi riguardanti la collina verso Torrette, nonché la parte alta della collina che è rivolta verso l'ospedale regionale e l'università di medicina,

impegna il Governo

a definire, d'intesa con la regione Marche e il comune di Ancona, un programma per la difesa del suolo e per il risanamento della restante area interessata dal fenomeno franoso della grande frana di Ancona garantendo le necessarie provvidenze anche in modo pluriennale.

9/2033-B/**5** Duca.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 2002, N. 108, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA (APPROVATO DAL SENATO) (2843-BIS)

(A.C. 2843-bis – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Il comma 2 è stato stralciato nel corso della seduta).

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

*(Interventi relativi
a situazioni di crisi aziendale).*

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un

organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.

2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995, e

del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento.

3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.

4. La proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della suddetta proroga, risultino impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.

5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro

mesi e nel limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.

7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.

ART. 2.

(Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 » e le parole: « e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 ».

ART. 3.

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).

1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.

2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.

3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno 2002, 50,2 milioni per l'anno 2003, 10,1

milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7 milioni per l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per l'anno 2003, 8,2 milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 per l'anno 2010, 0,3 milioni per l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2843-bis – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

*al comma 1, primo periodo, le parole:
« 31 maggio 2003 » sono sostituite dalle*

seguenti: « 31 dicembre 2003 »; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 »; all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione »;

al comma 4, le parole: « risultino impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 » sono sostituite dalle seguenti: « siano destinatari di percorsi formativi ovvero di misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale »;

al comma 5, le parole: « del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5 »;

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e succes-

sive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in virtù degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà di provvedere alla prosecuzione del versamento dei contributi previdenziali fino al conseguimento dei requisiti previsti, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8-ter. In deroga alla normativa vigente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di venti unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende con la partecipazione al capitale sociale di finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.

8-quater. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-ter, stabiliti in misura non superiore a 350 mila euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). — 1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da

comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.

2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis (Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili). — 1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e limitatamente all'anno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001 e 2002 ».

2. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedenti ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine). — 1. La disposizione di cui all'ar-

ticolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 2,2 per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 2,2 milioni per l'anno 2010 »; all'ultimo periodo, le parole: « 26,1 milioni a decorrere dal 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 26,1 milioni a decorrere dal 2004 ».

(A.C. 2843-bis – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: rispetto alla misura fino alla fine del periodo.

1. 4. Alfonso Gianni.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: con passaggio diretto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere aggiuntivo di cui al comma 1, così come modificato dalla legge di conversione, pari a 5,113 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 13. Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Gasperoni, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

1. 12. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: rispetto alla misura fino alla fine del periodo.

1. 6. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 4.

1. 16. Alfonso Gianni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
ALFONSO GIANNI 1.7

Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.

0.1.7.1. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale.

1. 7. Alfonso Gianni.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai lavoratori di cui sopra che, durante la predetta proroga, risultassero impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, va corrisposta una retribuzione corrispondente a quella della mansione svolta e comunque non inferiore a quella goduta al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Le differenze fra l'entità dell'indennità di mobilità e la predetta retribuzione è a carico degli enti presso cui i lavoratori sono impiegati.

1. 8. Alfonso Gianni.

Al comma 5, sopprimere le parole: otanta per cento dell'.

1. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 7, dopo le parole: attraverso la stipula, *aggiungere le seguenti:* sulla base di un'intesa con le organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative dei lavoratori interessati e conseguentemente.

1. 10. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 8-bis.

1. 19. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

Al comma 8-ter, le parole: In deroga alla normativa vigente *sono sostituite dalle seguenti:* In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

1. 17. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 8-ter, sopprimere le parole: e per un massimo di venti unità.

1. 11. Alfonso Gianni.

Al comma 8-ter, le parole: ad aziende con la partecipazione al capitale sociale di finanziarie pubbliche *sono sostituite dalle seguenti:* ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche.

1. 18. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 8-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448;

1. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-quinquies. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-quinquies si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 2. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-quinquies. Ai fini di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità del rapporto di lavoro del personale del precedente gestore, è riconfermato per altri trenta mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-quinquies si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 1. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*quinquies*. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, è sostituito dal seguente:

« 15. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, uno o più decreti in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, volti a regolare le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5. »

1. 15. Duca, Gasperoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 giugno 2001 e successive proroghe, fermi restando i previsti limiti di spesa, si applicano altresì ai lavoratori transitati nelle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ed a cui non si applichino le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186.

1. 14. Duca, Gasperoni.

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria).

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. *(Proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori della Valbasento e dell'Interklim).* — 1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52,

comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'indennità di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera i), e comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. 01. Molinari, Adduce, Potenza, Lettieri.

ART. 2.

(Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'onere di cui al comma 1, pari a 23,2 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 2004 dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 2. 5.** Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Sciacca, Motta, Nigra, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, le parole: le parole: e di 9 miliardi sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: e dopo la cifra: 2001 sono inserite le seguenti parole: nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002;

- 2. 7.** (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.

- 2. 1.** (Nuova formulazione). Mazzocchi, Alboni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I lavoratori licenziati successivamente al 31 dicembre 2001 e non oltre la data di entrata in vigore del presente decreto e che, nel citato periodo, abbiano presentato la domanda per percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria, in presenza dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono

iscritti d'ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.

- 2. 6.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

- * **2. 3.** Giuseppe Gianni, Giuseppe Drago.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

- * **2. 4.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2002 ».

- 2. 2.** Strano, Catanoso, Giuseppe Drago, Filippo Maria Drago, Fatuzzo, Floresta, Giuseppe Gianni, La Grua, Mauro, Palumbo, Paolone, Trantino.

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di euro 2.789.000 per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448;

2-bis.2. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

Al comma 2 le parole: imprese precedenti sono sostituite dalle seguenti: imprese precedentemente affidatarie.

2-bis.1. La Commissione.

(Approvato)

ART. 3.

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, in 17.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 29.951 migliaia di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, 11.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e 23.951 migliaia di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e,

quanto a 6.000 migliaia di euro per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. Dario Galli, Didonè.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 con le seguenti: 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.

3. 2. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio, Panattoni, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 con le seguenti: 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.

3. 3. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 *con le seguenti:* 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.

- 3. 4.** Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore *fino a:* 31 dicembre 2003 *con le seguenti:* Fino al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 *con le seguenti:* 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.

- 3. 5.** Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore *fino a:* non oltre il *con la seguente:* Fino al.

- 3. 6.** (Testo così modificato nel corso della seduta). Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione

fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- 3. 7.** Agostini, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 5. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- 3. 8.** Cordoni, Agostini, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 5, lettera d), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 9. Nigra, Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Motta, Guerzoni, Agostini, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, anche del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario, purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro, nonché, se di importo complessivo annuo superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza. Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 10. Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, con effetto dal 1° gennaio 2002, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

a) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000;

c) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 11. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988. »

3. 12. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.01.

(Modifiche alla legge di riordino del sistema pensionistico dei lavoratori marittimi).

1. All'articolo 5, primo comma, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: « purché abbiano mezzi di propulsione propri » sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3-bis.01, valutati in euro 372.370 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Gasperoni, Duca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.01.

(Disposizioni per consentire l'emersione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati).

1. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 può riguardare lavoratori di origine extracomunitaria, occupati nei tre mesi antecedenti il 30 luglio 2002, anche qualora la posizione degli stessi non risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. In tal caso la dichiarazione è allegata, ai fini della ricevibilità, copia dell'impegno a stipulare con il lavoratore, nei termini risultanti dall'applicazione del presente articolo, il contratto di lavoro nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di immigrazione.

5-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 5-bis, nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Nei dieci giorni successivi, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di cui al comma 5-bis e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al medesimo comma 5-bis. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della mano-

dopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

5-quater. I datori di lavoro, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non sono punibili per le violazioni delle norme concernenti il soggiorno, il lavoro e di carattere finanziario compiute, antecedentemente al 30 luglio 2002, in relazione all'occupazione di lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione di cui al comma 1.

5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater non si applicano ai rapporti di lavoro relativi a lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

5-sexies. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi dei commi 1 e 5-bis basata su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. »

3. 02. Tabacci, Volonté, Maninetti.

ART. 3-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine).

Sopprimerlo.

3-bis. 1. Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. *(Proroga dei termini per l'entrata in vigore delle sanzioni previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25).* — 1. I termini per l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, sono differiti al 31 dicembre 2002.

3-bis. 01. Volonté, Giuseppe Drago.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:

a) quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;

b) quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448.

- 4. 1.** (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 2843-bis – Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-quinquies. Ai fini di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità del rapporto di lavoro del personale del precedente gestore, è riconfermato per altri trenta mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-quinquies si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

- 1. 1.** Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

- * **2. 3.** Giuseppe Gianni, Giuseppe Drago.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

- * **2. 4.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2002 ».

- 2. 2.** Strano, Catanoso, Giuseppe Drago, Filippo Maria Drago, Fatuzzo, Floresta, Giuseppe Gianni, La Grua, Mauro, Palumbo, Paolone, Trantino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- 3. 7.** Agostini, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sgiacca, Delbono, Duilio, Sgobio.